

**DDL 1698/S**

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante  *misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*

**NOTA**

Con riferimento al disegno di legge n. 1698/S, di conversione in legge del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante  *misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*, attualmente all'esame, in sede referente, della Commissione Finanze del Senato, si rileva quanto segue.

In via preliminare, si manifesta apprezzamento sull'intento del Legislatore di intervenire al fine di  *"restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie che da molti anni hanno visto salari stagnanti"*.

Ciò nonostante, si ritiene tale misura non sufficiente a garantire, di per sé, il rilancio e la ripresa del mercato del lavoro e a fronteggiare ed arginare il problema occupazionale legato alla crisi economica degli ultimi anni.

E', infatti, necessario accompagnare tale misura di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente con un intervento volto ad un complessivo abbattimento del costo del lavoro.

Ciò anche al fine di arginare fenomeni di elusione e favorire un mercato del lavoro basato su regolarità, trasparenza e leale concorrenza tra le imprese.

Il settore dell'edilizia, in particolare, è caratterizzato da un elevato costo del lavoro, che crea un divario molto ampio tra quanto percepito dal lavoratore e quanto complessivamente pagato dal datore di lavoro (forbice di 1 a 3).

Inoltre, mantenendo inalterate le attuali aliquote contributive previdenziali e assistenziali, nettamente più sfavorevoli in caso di lavoro subordinato, si favorisce il ricorso al c.d. "falso lavoro autonomo", il cui costo risulta essere molto più vantaggioso.

Infatti, per garantire i medesimi 1.000 euro circa ad un lavoratore autonomo per lo svolgimento delle stesse mansioni, l'impresa sostiene un costo complessivo pari a circa 2.000, notevolmente più conveniente rispetto all'assunzione di un lavoratore con un regolare contratto di lavoro subordinato.

Su tale aspetto, si ravvisa, pertanto, la necessità di intervenire in maniera significativa per la riduzione del costo del lavoro, al fine di favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e il riconoscimento di maggiori risorse e tutele, in particolare in materia di formazione e sicurezza, in favore dei lavoratori.

Da rilevare, infatti, che la misura prevista dal decreto legge, ora in fase di conversione, comporterebbe, se confermata, per un operaio comune edile, un incremento netto mensile (calcolato sulla retribuzione del mese di dicembre 2019 del Ccnl dell'edilizia), pari a circa 20€.

Tale previsione, se accompagnata da un intervento volto a ridurre il costo del lavoro nel settore dell'edilizia, favorirebbe non solo la ripresa di un mercato del lavoro stabile ma anche il contrasto a forme di "dumping contrattuale" da parte di imprese che, pur svolgendo attività edili, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, con costi evidentemente inferiori (circa il 10% in meno di oneri sociali).

E', quindi, necessaria, in via preliminare, una riduzione dell'aliquota contributiva CIGO per gli operai edili, che potrebbe quantificarsi nella misura di equilibrio del 4,00% (dall'attuale 4,70%), come da tabella allegata che dimostra che, negli ultimi anni, gli avanzi sono stati pari a oltre 4,5 miliardi.

Indispensabile, inoltre, provvedere al ripristino, per la parte di competenza dell'Inail, dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 29 della L. n. 341/1995 (abrogata dalla L. di Bilancio 2019), pari all'11,50%, rivolta alle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile e che versano i contributi sull'orario di lavoro contrattuale (40 ore). Trattasi di una previsione che si autoalimenta. Infatti, il beneficio premiale dell'11,50%, applicato ai tassi di tariffe Inail, vale in termini di riduzione del costo del lavoro uno 0,91% e coinvolge esclusivamente le imprese regolari iscritte alla Cassa Edile che denunciano 40 ore settimanali di lavoro.

Il mancato ripristino della misura agevolativa, peraltro, anche a fronte della riduzione dei tassi medi introdotto dalla riforma del 2019, vale, in termini economici, un incremento del costo del premio assicurativo in misura pari a circa il 13%.

Dai dati delle Casse Edili emerge che in tale situazione si trovano circa 94.000 lavoratori, la cui retribuzione lorda media annua è di circa 25.000 euro.

La percentuale di riduzione del costo del lavoro pari allo 0,91%, applicata alla retribuzione lorda media di ciascun lavoratore per il numero dei lavoratori che si trovano nelle suddette condizioni, porta a prevedere una copertura finanziaria di circa 22 milioni di euro per ciascun anno la quale, come sopra detto, viene autoalimentata dall'emersione del lavoro irregolare.

Stante la presenza di un sistema bilaterale strutturato e, tenuto conto del fatto che il costo di tale Enti è interamente sopportato dalle imprese edili (solo per formazione e sicurezza, le imprese pagano un contributo pari all'1%) si propone, inoltre, di prevedere che il contributo dello 0,30%, non destinato specificatamente a Fondimpresa, sia riservato al sistema bilaterale dell'edilizia.

*All. n. 1): tabella*

*Roma, 19 febbraio 2020*

**All. n. 1)**
**Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa integrazione guadagni ordinaria  
 (CIGO) nel settore edile**

<b>ANNO</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>SALDO</b>
2002	501,6	173,8	327,8
2003	588,6	203,4	385,2
2004	698	257,8	440,2
2005	676,9	273,5	403,4
2006	710,8	312,5	398,3
2007	786,1	216	570,1
2008	816,1	258,8	557,3
2009	734,4	443,6	290,8
2010	723,4	428,7	294,7
2011	694,9	437	257,9
2012	624,7	522,6	102,1
2013	519,2	575,5	-56,3
2014	528,5	558,8	-30,3
2015	552,4	458,5	93,9
2016	497,5	247,5	250
2017	459,3	204,1	255,2
2018	474,5	231	243,5
<b>Tot.</b>	<b>10.586,9</b>	<b>5.803,1</b>	<b>4.783,8</b>